



COMUNE DI SOZZAGO

"Paese sulle strade delle risaie"

PROVINCIA DI NOVARA

C.F. 80005250032
P.IVA 02266460035

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI

Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti a tempo indeterminato o in servizio per effetto di contratti di lavoro flessibile (tempo determinato e somministrazione) dell'Ente, alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate.

Detto Regolamento si estende anche al Segretario Comunale in servizio presso l'Ente in via esclusiva o come Ente capoconvenzione; qualora il Segretario Comunale è in servizio convenzionato e il Comune di Sozzago non è ente capoconvenzione, al Segretario Comunale si applica la disciplina dell'Ente capoconvenzione e il Comune di Sozzago partecipa alla spesa secondo la quota di riparto delle spese.

Il personale in posizione di comando o altre forme di assegnazione temporanea, usufruisce del servizio secondo le modalità stabilite nell'Ente in cui è comandato, mentre il personale di altri enti in comando presso il Comune di Sozzago usufruisce del servizio secondo quanto stabilito dal presente regolamento, salvo, per entrambe le casistiche, diverso accordo tra gli enti.

L'Ente, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura il servizio sostitutivo della mensa attraverso l'attribuzione dei buoni pasto elettronici, fruibili in pubblici esercizi appositamente convenzionati.

I buoni pasto elettronici sono nominativi e non sono cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare.

Il valore nominale del buono pasto elettronico è determinato con atto di Giunta Comunale.

Il valore nominale del buono pasto elettronico non costituisce reddito e pertanto non è soggetto alle ritenute di legge, fino a concorrere al valore previsto dalla normativa fiscale vigente.

Art. 2 – MATURAZIONE DEL BUONO PASTO

La maturazione del buono pasto elettronico viene determinata, ordinariamente con cadenza mensile, sulla base dell'orario di lavoro del dipendente, nel rispetto contestuale delle seguenti condizioni:

- 1) Il dipendente deve essere in servizio effettivo e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;
- 2) Il dipendente deve prestare l'attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna, con una pausa non inferiore a trenta minuti;
- 3) E' in ogni caso, esclusa la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero.
- 4) La giornata lavorativa deve contemplare il rientro pomeridiano sia in via ordinaria, sia per effetto di prestazione di lavoro straordinario (previamente autorizzato), nonché, nel caso di titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, ove il rientro pomeridiano, anche non programmato, risponda alle esigenze del servizio;
- 5) Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio: la pausa pranzo deve avere una durata minima non inferiore a 30 minuti e massima non superiore a 2 ore;
- 6) Nell'arco della giornata devono essere prestate almeno 8 ore di lavoro effettive (escluso il tempo della pausa pranzo).
- 7) Il diritto di mensa è connesso alla prestazione lavorativa certificata dal sistema di rilevazione. Il Responsabile del Servizio di Gestione del Personale potrà certificare eventuali ed eccezionali presenze in ingresso in assenza di timbrature.
- 8) I buoni pasto saranno consegnati, di norma con cedenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo con riferimento alle presenze del mese precedente.

Art. 3 – ESCLUSIONI DAL SERVIZIO DI MENSA

Non hanno diritto al servizio i dipendenti in missione, ove usufruiscano del rimborso per spese di pasto sostenute, secondo la vigente regolamentazione.

Non hanno diritto al servizio i dipendenti che svolgono l'attività lavorativa nelle modalità dei cosiddetti "Lavoro Agile" e "Lavoro da remoto".

Art. 4 – SPENDIBILITA' BUONO PASTO ELETTRONICO

I buoni pasto sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore nominale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo, con conseguente onere a carico del dipendente dell'eventuale differenza tra valore nominale stesso e il maggior costo della consumazione effettuata.

I buoni pasto possono essere utilizzati, anche al di fuori della pausa pranzo, anche cumulativamente, fino ad un massimo di otto negli esercizi convenzionati e individuati nel territorio dal fornitore.

ART. 5 – PAUSA PRANZO

La pausa pranzo va sempre fruita al di fuori dell'orario di lavoro, pertanto è fatto obbligo a tutti i dipendenti aventi diritto, di timbrare in uscita a inizio pausa e in entrata alla ripresa dell'attività lavorativa. In caso di omessa timbratura, che deve avere carattere eccezionale, la presenza in servizio si considererà, al fine della determinazione del diritto al buono pasto, interrotta per un periodo di un'ora.

ART. 6 - CONDOTTA DEL DIPENDENTE CONTROLLI E SANZIONI

Compete all'Ente, con cadenza periodica, il controllo circa la maturazione del diritto al buono pasto nonché il corretto utilizzo dello stesso, anche mediante le risultanze del sistema automatizzato di rilevazione delle presenze, nel rispetto dei criteri e presupposti riportati nei precedenti articoli.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.